

BGer 2C_507/2020 vom 18. Juni 2020

Bundesgericht, 2020-06-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_2C_507_2020

FR: TF 2C_507/2020 du 18 juin 2020

IT: TF 2C_507/2020 del 18 giugno 2020

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 144 II 184 consid. 1 pag. 186; 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rispettivi rinvii).

E. 2.1

L'impugnativa può riguardare solo la questione dell'inammissibilità per mancato versamento dell'anticipo chiesto per le spese giudiziarie rispettivamente per mancata produzione della decisione impugnata, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale. Ora, l' art. 106 cpv. 2 LTF impone alla parte ricorrente di specificare quali diritti di carattere costituzionale ritiene lesi e di esporre le sue censure in modo chiaro, circostanziato ed esaustivo (DTF 142 III 364 consid. 2.4 pag. 368; 141 I 36 consid. 1.3 pag. 41; 135 III 232 consid. 1.2 pag. 234 e rispettivi rinvii).

E. 2.2

Nel caso concreto l'allegato ricorsuale nulla contiene riguardo all'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente riguardo ad un'interpretazione arbitraria (su questa nozione vedasi DTF 138 I 49 consid. 7.1 pag. 51; 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 I 316 consid. 2.2.2 pag. 318 seg.; 134 II 124 consid. 4.1 pag. 133) delle conseguenze che derivano dalla mancata osservanza del termine accordato per versare un anticipo delle presunte spese processuali e per produrre la decisione impugnata, cioè l'inammissibilità dell'allegato ricorsuale (art. 12 cpv. 1 e 47 cpv. 3 LPAm). L'impugnativa sfugge pertanto ad un esame di merito.

E. 2.3

Infine il ricorrente non fa valere dinanzi a questa Corte elementi che permetterebbero di trattare il suo gravame alla stregua di un'istanza di restituzione in intero dei termini da trasmettere all'autorità cantonale per competenza.

E. 2.4

Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata di cui all' art. 108 cpv. 1 LTF .

E. 3

Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).